

Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese - Vercelli

Estratto del decreto n. 2/16 in data 14/09/16 di occupazione temporanea con determinazione dell'indennità provvisoria delle aree necessarie per la realizzazione dei lavori. Opere di incremento dell'efficienza del sistema di derivazione irrigua in destra Sesia per le Rogge comunale e Marchionale di Gattinara (10279) - 1° lotto esecutivo posa della condotta interrata.

Il Responsabile dell'Ufficio Espropri
(omissis)
Decreta

Art.1 - E' disposta a favore del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese l'occupazione temporanea per pubblica utilità delle aree di proprietà privata site in Gattinara e Romagnano Sesia come elencate nel piano particellare di occupazione e servitù con annessa indicazione dell'indennità provvisoria che fa parte integrante del presente Decreto.

L'occupazione delle aree necessarie per la realizzazione delle predette opere può essere protratta fino al 31.12.2018.

Art.2 - Per il periodo di occupazione temporanea necessaria per l'esecuzione dei lavori spetterà al proprietario un'indennità annua pari ad un dodicesimo dell'indennità spettante in caso di espropriazione, e per ogni mese o frazione di mese una indennità pari ad 1/12 dell'indennità annua. Dalla indennità di occupazione temporanea sono esclusi eventuali danni e i frutti pendenti esistenti alla data in cui verrà esercitata l'immissione in possesso. Tali frutti – che verranno identificati in apposito verbale di stato di consistenza – verranno successivamente quantificati e monetizzati se effettivamente danneggiati.

Art.3 - Per l'asservimento dei beni, siti nel Comune di Gattinara e necessari per la realizzazione dei lavori di posa della tubazione, è determinata, a titolo provvisorio, l'indennità da corrispondere ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. n. 327/2001, quantificata con i criteri stabiliti con Deliberazione n. 502 del 11.01.08.

Art. 4 - I proprietari dei beni da asservire, entro trenta giorni dalla immissione nel possesso possono accettare l'offerta dell'indennità provvisoria di asservimento, oppure presentare osservazioni scritte in merito alla indennità e depositare documenti.

Nello stesso termine i proprietari possono designare un tecnico per la costituzione, ai sensi dell'art.21, comma 3 del D.P.R. n. 327/2001, del collegio tecnico per la ri-determinazione dell'indennità.

Le indennità provvisorie non accettate verranno comunque depositate, a nome delle ditte aventi diritto, alla Cassa Depositi e Prestiti.

(omissis)
Il Responsabile dell'Ufficio Espropri
Natascia Maneia